

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 7 febbraio 2011, n. 41

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 2,99376 MW sita nel Comune di Lecce (Le) località "Tarallo". Società: ERGYCA SOLARE S.r.l. con sede legale in Milano (Mi), Via Foro Buonaparte, 44 - P.IVA e C.F. 06683940966.

Il giorno 7 febbraio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Ergyca Sun S.r.l., avente sede legale in

Milano (Mi), Via Foro Buonaparte - 44, P. IVA e C.F. 06161720963, con nota prot. n. 38/7879 del 16.07.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 2,99376 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Lecce (Le) - località "Tarallo";

- la società Enel Distribuzione S.p.A. ha rilasciato con nota prot. n. 0461786 del 25.09.2008 la Soluzione Tecnica Minima Generale, che prevede che l'impianto sia allacciato alla Rete Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT "Penitenziario" DP3001060 in uscita dal C.P. Lecce Città tra i nodi 24347 e 24348, da ubicarsi nelle immediate vicinanze della linea stessa;
- la Società Ergyca Sun S.r.l. ha accettato la succitata S.T.M.G in data 03.10.2008 dichiarando l'intenzione di non voler curare gli adempimenti connessi alle procedura autorizzative per gli interventi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulle reti esistenti;
- con nota del 09.03.2009 (acquisita al prot. n. 2582 del 12.03.2009), la Società ha comunicato la volontà che l'iter autorizzativo inerente l'impianto di rete per la connessione della cabina di consegna, posizionata sul terreno asservito all'impianto fotovoltaico in oggetto, alla rete elettrica MT sia curato da Enel Distribuzione S.p.A. in modo disgiunto rispetto all'iter relativo l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica);
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 2,99376 MW da realizzarsi nel Comune di Lecce (Le), località "Tarallo", non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 15 MW, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 25 del 09 ottobre 2008;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo -

con nota prot. n. 38/8414 del 24.07.2008 inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;

- la Società Ergyca Sun S.r.l., con note del 04.09.2008 (prot. n. 38/9926 del 15.09.2008) e del 09.03.2009 (prot. n. 2582 del 12.03.2009), depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. 5644 del 24/05/2009 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società Ergyca Sun S.r.l., come dalla stessa dichiarato, in data 03.07.2009 (prot. n. 7813 del 15.07.2009) trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 10748 del 08.10.2009 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 10 novembre 2010 la stessa era aggiornata in attesa degli ulteriori pareri mancanti fra gli altri quello dello stesso Comune di Lecce;
- la Società Ergyca Sun S.r.l. con nota del 08.04.2010 (acquisita al prot. n. 5576 del 12.04.2010) ha comunicato allo scrivente Ufficio l'acquisizione di quasi tutti i pareri mancanti chiedendo di conseguenza di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica per l'impianto in progetto fatta eccezione per il parere del comune di Lecce;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. n. 7652 del 14.05.2010 invitava il succitato Comune di Lecce a voler far pervenire il proprio nulla osta alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto essendo ormai decorsi i termini previsti per la conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/1990 s.m.i.;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. n. 7899 del 19.05.2010, vista la dichiarazione della Società Ergyca Sun S.r.l. con cui affidava l'iter autorizzativo inerente l'impianto di rete per la connessione della cabina di consegna, posizionata sul terreno asservito all'impianto fotovoltaico in oggetto, alla rete elettrica MT a Enel Distribuzione S.p.A. in modo disgiunto rispetto all'iter relativo l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica), richiedeva alla Provincia di Lecce e alla Società Enel Distribuzione S.p.A. di confermare l'avvenuto perfezionamento dell'iter autorizzativo ai sensi dell'art. 7 c. 1 della L.R. 25/2008;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 8271 del 28.05.2010 convocava una nuova seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 21 giugno 2010 rinviata a causa di sopraggiunti impegni del dirigente d'Ufficio;
- la Società Ergyca Sun S.r.l. con nota del 08.06.2010 (acquisita al prot. n. 9069 del 11.06.2010) trasmetteva a tutti gli Enti interessati il Piano tecnico delle Opere vidimato da Enel Distribuzione S.p.A., allegando al contempo copia della Denuncia di Inizio Lavori (D.I.L.) presentata presso il Servizio Rifiuti, Scarichi e Emissioni della Provincia di Lecce, esclusivamente per una maggiore completezza del progetto definitivo in precedenza depositato presso gli stessi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 9482 del 17.06.2010 convocava nuovamente la seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 23 giugno 2010.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 1153 del 25.01.2010, autorizza i lavori in progetto a condizione che:
 - tutti i tratti interessati dallo scavo siano ripristinati con materiali già presenti in loco;
 - eventuali manufatti a secco siano ripristinati impiegando materiali e tecniche tradizionali;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 1153 del 25.01.2010, autorizza i lavori in progetto a condizione che:
 - tutte le fasi di scavo del cavidotto per il collegamento alla linea CP-MT siano sottoposte al controllo continuo di archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e professionali, sotto il coordinamento di questa Soprintendenza senza oneri;
 - per i lavori complessivi sia richiamato comunque il disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 che norma il rinvenimento di cose o strutture di interesse archeologico;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 13389 del 03.11.2009 rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto in progetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. I nulla osta sono concessi in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla società Ergyca Sun S.r.l.;
- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale Vigili del Fuoco, prot. n. 11040 del 17.06.2010, conferma la non assoggettabilità del impianto in progetto alle norme di cui al D.P.R. n. 37 del 12.01.98 così come riportato nella nota prot. n. 13424 del 07.07.2009;
- Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio, prot. n. 12836 del 10.11.2009, rileva per quanto attiene gli aspetti paesaggistici che l'area oggetto di intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P, né soggetto a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 10139 del 22.06.2010, conferma che l'area interessata dall'impianto non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 come comunicato con la nota prot. n. 19850 del 30.11.2009 e rileva che l'area

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 6879 del 26.10.2009, rilascia nulla osta per quanto di competenza. Eventuali realizzazioni di elettrodotti di collegamento dell'impianto in oggetto con la rete Enel, dovranno essere sottoposti al rilascio di un ulteriore parere.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTO che:

la Società Ergyca Sun S.r.l. ha dichiarato che l'iter autorizzativo inerente l'impianto di rete sarà curato da Enel Distribuzione S.p.A. in modo disgiunto rispetto all'iter relativo l'impianto di produzione, con nota del 09.03.2009 succitata.

CONSIDERATO che:

la Società Enel Distribuzione S.p.A. ha presentato, in data 05.03.2010, la documentazione inerente il progetto per la costruzione di una linea MT 20 kV in cavo interrato per la connessione dell'impianto fotovoltaico di cui all'oggetto e potenziamento della rete in Contrada Masseria Strusci.

Si segnala che spetta alla succitata Società provvedere alla richiesta per il rilascio del relativo nulla osta.

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA, prot. n. 29068 del 06.07.2009, comunica che l'impianto è previsto in zona agricola produttiva normale "E1", nel caso dovesse emergere che lo stesso è in variante urbanistica, prima dell'approvazione definitiva si dovrà richiedere il parere di compatibilità morfologica ai sensi dell'art. 89 del T.U. 380/2001; inoltre, qualora si rendesse necessaria la realizzazione di un pozzo per l'utilizzazione delle acque sotterranee la Ditta proponente dovrà preventivamente fare richiesta per il rilascio della relativa autorizzazione alla trivellazione;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale, prot. n. 2137 del 10.09.2009 con cui trasmette il

nulla osta prot. n. 5195 del 03.09.2009 non essendo le aree interessate dai lavori per la realizzazione dell'impianto in progetto soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923; e prot. n. 15031 del 13.07.2010 con cui comunica che i terreni interessati dalla realizzazione del cavidotto non sono gravati da vincolo idrogeologico. Qualora la realizzazione della linea elettrica interrata comporti il taglio di piante di origine naturale e non, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto non classificabile come "bosco", di piante monumentali e/o taglio della macchia mediterranea dovranno essere autorizzate ai sensi del R.R. n. 10/2009.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTO che:

la Società Ergyca Sun S.r.l. ha dichiarato che l'iter autorizzativo inerente l'impianto di rete sarà curato da Enel Distribuzione S.p.A. in modo disgiunto rispetto all'iter relativo l'impianto di produzione, con nota del 09.03.2009 succitata.

CONSIDERATO che:

la Società Enel Distribuzione S.p.A. ha presentato, in data 05.03.2010, la documentazione inerente il progetto per la costruzione di una linea MT 20 kV in cavo interrato per la connessione dell'impianto fotovoltaico di cui all'oggetto e potenziamento della rete in Contrada Masseria Strusci.

Si segnala che tale prescrizione dovrà essere osservata dalla Società che curerà la fase esecutiva di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale, prot. n. 59958 del 06.11.2009, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto in progetto;
- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 13736 del 10.11.2009 e prot. n. 7888 del 21.06.2010, ritiene che le opere previste relative alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica nonché i lavori relativi al cavidotto di vettoriamento della lun-

ghezza di circa 2100 metri siano compatibili con le previsioni del PAI a condizione che:

- le opere provvisoriale siano compatibili con il deflusso delle acque;
- le operazioni di scavo e reinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- durante l'esercizio delle opere sia assolutamente evitata l'infiltrazione delle acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTO che:

la Società Ergyca Sun S.r.l. ha dichiarato che l'iter autorizzativo inerente l'impianto di rete sarà curato da Enel Distribuzione S.p.A. in modo disgiunto rispetto all'iter relativo l'impianto di produzione, con nota del 09.03.2009 succitata.

CONSIDERATO che:

la Società Enel Distribuzione S.p.A. ha presentato, in data 05.03.2010, la documentazione inerente il progetto per la costruzione di una linea MT 20 kV in cavo interrato per la connessione dell'impianto fotovoltaico di cui all'oggetto e potenziamento della rete in Contrada Masseria Strusci.

Si segnala che tale prescrizione dovrà essere osservata dalla Società che curerà la fase esecutiva di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

- Arpa Puglia - DAP di Lecce, prot. n. 38674 del 10.11.2009, rilascia parere favorevole a condizione che:
 - sia vietato l'uso dei diserbanti chimici, effettuando l'operazione esclusivamente mediante l'uso di mezzi meccanici;
 - sia vietato l'uso di prodotti chimici o non eco-compatibili per le operazioni di pulizia dei pannelli, facendo uso preferibilmente di acqua di recupero delle precipitazioni atmosferiche, esplicitando le operazioni di approvvigionamento idrico e gestione delle acque;

- sia prevista l'infissione diretta dei montanti di sostegno, dei telai dei pannelli fotovoltaici, mediante battipalo o vitone senza l'utilizzo di plinti di fondazione in cemento e infiggere i pali di recinzione tramite infissione diretta priva di cordolo o plinti di cemento, qualora non si ritenga di optare per una recinzione naturale;
- siano fornite le informazioni tecniche relative alla scelta dei corpi illuminanti per l'illuminazione esterna, atte a valutare la conformità con la L.R. 15/2005 sull'inquinamento luminoso e relazione sulla minimizzazione dello stesso;
- siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre e delle rocce da scavo eventualmente utilizzate per riempiimenti e livellamenti;
- dopo le operazioni di montaggio, il terreno sia riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse;
- Provincia di Lecce - Settore Territorio e Ambiente - Servizio Rifiuti, Scarichi, Emissioni e Politiche Energetiche, prot. n. 87937 del 09.11.2009, comunica che:
 - per quanto attiene i campi elettrici e magnetici, esprime parere favorevole alla costruzione ed esercizio dell'impianto a condizione che prima della messa a regime siano confermati attraverso una campagna di misure strumentali, come disposto dal D.P.C.M. 08.07.2003 e s.m.i., i valori di campo attesi in sede di progetto previsionale;
 - per quanto attiene la gestione dei rifiuti, alla contaminazione del suolo e sottosuolo, esprime parere favorevole a condizione che la gestione dei rifiuti prodotti in fase di cantiere e di dismissione dell'impianto sia conformata alle prescrizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; che sia rispettato quanto previsto dal Decreto del Commissario Delegato n. 282/CD/A del 21.11.2003 e dall'Allegato A1 del Piano Direttore per le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne; ed infine che i trasformatori contenenti olio dielettrico siano posti su idonea piattaforma che in caso di rottura possa garantire il contenimento dello stesso;

- per quanto attiene il Servizio Strade, comunica che il parere non è dovuto in quanto l'impianto non è prospiciente strade Provinciali e nel progetto non è previsto alcun elettrodotto che attraversi strade Provinciali;

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTO che:

la Società Ergyca Sun S.r.l. ha dichiarato che l'iter autorizzativo inerente l'impianto di rete sarà curato da Enel Distribuzione S.p.A. in modo disgiunto rispetto all'iter relativo l'impianto di produzione, con nota del 09.03.2009 succitata, si segnala che la Società Enel Distribuzione S.p.A. ha presentato, in data 05.03.2010, la documentazione inerente il progetto per la costruzione di una linea MT 20 kV in cavo interrato per la connessione dell'impianto fotovoltaico di cui all'oggetto e potenziamento della rete in Contrada Masseria Strusci.

CONSIDERATO che:

la Provincia di Lecce, con nota prot. n. 51241 del 11.06.2010, ha comunicato che in merito alla documentazione presentata dalla società Enel Distribuzione S.p.A., essa risulta conforme all'art. 7 c. 1 della L.R. 25/2008.

Si segnala, per tanto, che agli atti del Servizio Viabilità della Provincia di Lecce è stata presentata apposita documentazione inerente il progetto dell'elettrodotto di connessione dell'impianto fotovoltaico in progetto.

- per quanto attiene le risorse naturali, esprime parere favorevole in quanto l'impianto non ricade in aree protette nazionali ex L. 394/1991, Aree protette regionali ex L.R. 19/1997, pSIC di cui alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat", ZPS di cui alla Direttiva 74/409/CEE "Uccelli" e Zone Umide di cui alla Convenzione di Ramsar;
- per quanto attiene il Servizio Gestione Territoriale, esprime parere favorevole in quanto il progetto risulta compatibile con gli indirizzi di tutela del Piano Territoriale di Coordinamento; rilascia inoltre parere favorevole in merito alla coerenza con il Piano Faunistico Venatorio in quanto l'intervento proposto non è compreso in

area assoggettata ad alcun istituto di protezione;

- Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, prot. n. 5380 del 04.11.2009, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in quanto non rileva interferenze con distretti irrigui in esercizio o programmi consortili; e prot. n. 476 del 29.01.2011 a rettifica della precedente nota prot. n. 3280 del 19.06.2010, con cui rilascia nulla osta alla realizzazione del cavidotto di connessione senza apposizione di alcuna condizione in quanto la fascia demaniale non viene attraversata in alcun punto;
- Comune di Lecce - Settore Urbanistica, prot. n. 21979 del 12.02.2010, con cui rilascia nulla osta alla costruzione e esercizio della linea MT 20 kV interrata e potenziamento rete, alla Società Enel Distribuzione S.p.A., a condizione che l'intervento sia realizzato nel rispetto delle normative edilizie ed ambientali con carattere endoprocedimentale nell'ambito del procedimento disciplinato dal R.D. n. 1775/1933, D.Lgs. n. 96/1999 e L.R. 25/2008, posto in capo alla Provincia di Lecce e soggetto a D.I.L. ai sensi dell'art. 4 della succitata L.R. 25/2008; e inoltre, l'efficacia sia subordinata all'ottenimento, da parte della Società Ergyca Sun S.r.l., dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica solare fotovoltaica da realizzarsi in località "Tarallo"; e prot. n. 136973 del 05.11.2010, con cui rilascia parere favorevole, alla realizzazione dell'impianto, a condizione che:
 - siano salvaguardate le costruzioni esistenti, i muretti a secco adottando tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza e ove possibile il risanamento conservativo;
 - la "barriera verde" che circonda l'impianto sia realizzata e mantenuta alla stessa altezza dell'impianto in modo da ridurre al minimo l'impatto visivo dell'opera da realizzare;
 - il drenaggio delle acque, nella fase di realizzazione dell'impianto, mantenga le sue naturali caratteristiche;
 - la struttura a supporto dell'intelaiatura dei pannelli fotovoltaici sia tale da evitare qualsiasi pregiudizio per l'ambiente anche in fase di ripristino all'atto della dismissione dell'impianto;

- la realizzazione dell'impianto sia fatta nel rispetto della normativa tecnica ed ambientale vigente al fine di evitare il minor impatto ambientale possibile;
- in fase di realizzazione si adottino tutte le misure necessarie per ridurre al minimo l'immissione nell'ambiente di rumori e polveri;
- si provveda alla caratterizzazione di terre e rocce da scavo rinvenienti da attività connesse alla realizzazione dell'impianto ai fini del rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o del riutilizzo in loco o altresì del loro smaltimento in apposito sito non inquinato ai sensi del R.R. 06/2006. Nel caso di superamento dei limiti citati il suolo inquinato dovrà essere smaltito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- siano tenute sgombre le aree del campo fotovoltaico non direttamente interessate dalla strutture e rese disponibili per eventuali compatibili attività agricole;
- i trasformatori, se contenenti olio dielettrico, siano posti su piattaforma avente capacità almeno pari al volume dell'olio contenuto, tale da garantirne il contenimento;
- siano rispettate tutte le norme riportate nella L.R. 15/2005 ai fini dell'inquinamento luminoso;
- l'elettrodotto da realizzarsi, nei tratti di strada pubblica, ricada all'interno della fascia minima di rispetto stradale;
- l'elettrodotto da realizzarsi, lungo tutto il tracciato non interferisca con nessuno degli edifici esistenti e non modifichi la destinazione d'uso delle aree circostanti;
- siano rispettate le norme riguardanti le distanze dagli elettrodotti preesistenti e relative fasce di rispetto;
- siano utilizzate le migliori tecnologie disponibili al fine di salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica durante tutte le fasi di vita dell'impianto;
- i materiali rinvenienti da attività di manutenzione siano essere smaltiti secondo quanto disciplinato dalle normative vigenti in materia;
- sia elaborata e trasmessa, a tutti gli Enti competenti, una relazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, con la previsione del rispetto dei limiti imposti sia in ambiente esterno che in eventuale ambiente abitativo circostante, in periodo di riferimento diurno e notturno, ai sensi del D.P.C.M. 14.11.1997, in fase di cantiere ed esercizio anche in considerazione di un possibile recupero e riutilizzo, nel corso della vita utile dell'impianto, delle strutture esistenti;
- al termine dei lavori sia trasmessa, all'ufficio scrivente, dichiarazione di conformità, rilasciata dal Direttore dei Lavori dell'impianto realizzato con quanto autorizzato e prescritto;
- prima della messa a regime dell'impianto siano confermati, mediante una campagna di misure strumentali ai sensi del D.P.C.M. 08.07.2003 e ss.mm.ii. i valori del campo elettromagnetico;
- alla dismissione dell'impianto si provveda al ripristino dei luoghi ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A2" alla D.G.R. n. 35/2007;
- si provveda al ripristino delle strade e aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 15473 del 17.09.2009, rilascia nulla osta di forza armata a condizione che siano effettuati, dalla Società interessata, gli interventi di bonifica dell'area oggetto di intervento;
- Comando in capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del canale d'Otranto, prot. n. 036783 del 01.09.2009 rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto; e prot. n. 037513 del 10.08.2010 con cui conferma ed estende il parere favorevole espresso con la nota succitata, anche per le integrazioni al progetto dell'impianto fotovoltaico afferenti la realizzazione del cavidotto interrato per il collegamento dello stesso alla Rete Enel;
- Aeronautica Militare - 3° Regione Aerea, prot. n. 33053 del 14.06.2010, rilascia nulla osta per gli aspetti demaniali di competenza alla realizzazione dell'impianto in progetto e delle opere di connessione alla rete elettrica;
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC, prot. n. 61357 del 14.06.2010, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto;

- ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 16/1058/ED del 05.11.2009 e prot. n. 16/1202/ED del 18.06.2010, esprime parere favorevole alla costruzione dell'impianto fotovoltaico e dell'elettrodotto di rete a condizione che:
 - siano predisposte misure adeguate per evitare la dispersione sul terreno delle acque di del lavaggio dei moduli;
 - per quanto attiene i cavidotti le fasce di rispetto siano determinate ed attuate ai sensi del D.P.C.M. 08.07.2003;
 - la gestione delle acque meteoriche sia effettuata ai sensi di quanto disposto nel Piano Direttore approvato con D. n. 191/CD/A del 13.06.2002 nonché le disposizioni della Provincia competente in materia di controllo e autorizzazione;
- Enel Distribuzione S.p.A., prot. n. 0797729 del 06.11.2009, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in progetto e comunica l'avvio dell'iter autorizzativo per l'impianto di connessione alla rete elettrica ai sensi della L.R. 25/2008.

Rilevato che:

- il Legale rappresentante della Società Ergyca Sun S.r.l. ha trasmesso con nota del 09.03.2009 (prot. n. 2582 del 12.03.2009) copia dei contratti preliminari di locazione ultranovennale inerenti la disponibilità delle aree interessate dall'impianto fotovoltaico;
- con nota del 09.03.2009, allegata alla trasmissione della documentazione tecnica - amministrativa integrativa (acquisita al prot. n. 2582 del 12.03.2009), la Società Ergyca Sun S.r.l. ha comunicato la volontà che l'iter autorizzativo inerente l'impianto di rete per la connessione della cabina di consegna, posizionata sul terreno asservito all'impianto fotovoltaico in oggetto, alla rete elettrica MT sia curato da Enel Distribuzione S.p.A. in modo disgiunto rispetto all'iter relativo l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica);
- la Società Enel Distribuzione S.p.A. con nota del 06.11.2009 (acquisita al prot. n. 14159 del 18.12.2009) ha comunicato l'avvio dell'iter autorizzativo per l'impianto di connessione alla rete elettrica, specificatamente che:
 - in data 19.05.2009 - ai fini di inoltrare alla Provincia di Lecce successiva Denuncia di Inizio Lavori (D.I.L.) ai sensi dell'art. 7 della L.R. 25/2008 - è stata inviata istanza per il rilascio di nulla osta, corredata degli elaborati tecnici, ai comuni di Lecce ed al Ministero dello Sviluppo Economico - ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata;
 - in data 23.09.2009 il Ministero dello Sviluppo Economico - ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata ha rilasciato il proprio nulla osta provvisorio;
 - in data 19.10.2009 è stato trasmesso al Comune di Lecce, che ne aveva fatto richiesta, l'inserimento del tracciato del cavidotto sulla cartografia del vigente PUTT/P e relazione di compatibilità con le disposizioni del Piano relative ai vincoli e/o limitazioni d'uso derivanti dalla presenza di eventuali A.T.D.;
 - allo stato non è stato possibile depositare, presso lo stesso Comune, estremi e/o copia del provvedimento autorizzativo rilasciato per l'impianto fotovoltaico connesso all'impianto di rete in progetto;
 - il Comune di Lecce con nota prot. n. 21979 del 12.02.2010 (acquisita al prot. n. 3060 del 25.02.2010) ha rilasciato il proprio parere favorevole con prescrizioni alla costruzione ed esercizio della linea MT a 20 kV interrata e potenziamento rete per connessione di un impianto fotovoltaico di cui all'oggetto in contrada "Masseria Strusci";
 - lo scrivente Ufficio con nota prot. n. 7652 del 14.05.2010 e nota prot. n. 7899 del 19.05.2010, ha chiesto al comune di Lecce di provvedere al rilascio del proprio prescritto parere di competenza relativamente all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica; e alla Provincia di Lecce e alla società Enel Distribuzione S.p.A. di confermare l'avvenuta regolamentazione dell'iter amministrativo relativo il procedimento autorizzativo del tracciato per la connessione dell'impianto fotovoltaico in progetto alla rete elettrica ai sensi dell'art. 7 della L.R. 25/2008;
 - la Società Ergyca Sun S.r.l. con nota del 08.06.2010 (acquisita al prot. n. 9069 del 11.06.2010) ha comunicato, al fine di fornire maggiori dettagli circa l'impianto di rete per la connessione la cui titolarità è del Gestore di Rete,

l'avvenuto deposito del progetto definitivo dell'elettrodotto di rete per la connessione presso tutti gli Enti interessati al rilascio di pareri atti di assenso e/o nulla osta;

- la Provincia di Lecce con nota prot. n. 51241 del 11.06.2010 (acquisita al prot. n. 10612 del 06.07.2010) indirizzata alla Società Enel Distribuzione S.p.A., ha comunicato che la documentazione presentata dalla succitata Società è risultata conforme all'art. 7 c. 1 della L.R. 25/2008;
- la Società Enel Distribuzione S.p.A. con nota del 17.06.2010 (acquisita al prot. n. 10740 del 08.07.2010) ha comunicato che nessun diniego era pervenuto dalla Provincia di Lecce in merito al procedimento autorizzativo del tracciato del cavidotto;
- la Società Ergyca Solare S.r.l. ha comunicato con nota del 02.12.2010 (acquisita al prot. n. 17069 del 03.12.2010) che in data 01 dicembre 2010 è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi attualmente intitolati, intestati e/o trattenuti da Ergyca Sun S.r.l. relativamente al procedimento in oggetto, in esecuzione dell'atto di cessione stipulato avanti al notaio Antonino Privitera iscritto al Collegio notarile di Roma, repertorio n. 48612, raccolta n. 30109;
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2";
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *"si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistica - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione"*;
- la Regione Puglia area Politiche per lo Sviluppo, il lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 16502 del 23 novembre 2010 comunicava di aver concluso positivamente il procedimento ed inoltre in data 14 dicembre 2010 sono

stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società ed il Comune, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; pertanto, l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010.

Considerato che:

- l'iter autorizzativo delle opere elettriche di connessione risulta perfezionato, in data 11.06.2010, dalla Provincia di Lecce ai sensi dell'art. 7 c. 1 della L.R. n. 25/2008;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 2,99376 MW, ubicato nel Comune di Lecce (Le) - località "Tarallo";
- in data 14 dicembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Ergyca Solare S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 20 gennaio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12259 e della Convenzione al repertorio n. 12260;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. _____ del _____ agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a

2,99376 MW ed ubicato nel Comune di Lecce (Le) - località "Tarallo".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 2,99376 MW, ubicato nel Comune di Lecce (Le) - località "Tarallo".

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Ergyca Solare S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzato col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completa-

mento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato,

nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Lecce (Le).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 21 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 7 febbraio 2011, n. 42

Autorizzazione Unica ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di 5,96 MW da realizzarsi nel Comune di Mesagne in località "Strizzi". Società: Solar Energy & Partners S.r.l. con sede legale in contrada Strizzi, 23 C.P. 20 - P. IVA e C.F. 02257280749.

Il giorno 7 Febbraio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rela-